

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2008/0215(CNS)

18.2.2009

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
(COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0215(CNS))

Relatore per parere: Roberto Musacchio

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Uno degli obiettivi principali della politica comune della pesca (PCP) dell'Unione europea è la definizione di misure di conservazione in grado di garantire lo sfruttamento ecologicamente sostenibile degli stock ittici. Ciononostante, come dimostra l'attuale stato degli stock ittici nelle acque comunitarie, i livelli di sfruttamento sono stati troppo elevati. Il 30% degli stock oggetto di valutazione è al di fuori dei limiti di sicurezza biologici, mentre l'88% risulta intensamente sfruttato, al punto da provocare un calo nella resa. Gli scienziati avvertono che la quantità di pesce adulto è inferiore a quanto necessario per la sostenibilità a lungo termine dello sfruttamento commerciale degli stock, con gravi rischi sia per la sostenibilità a lungo termine delle attività di pesca sia per l'equilibrio dell'ecosistema marino.

Uno dei motivi alla base del percepito fallimento della PCP risiede nel fatto che gli Stati membri non hanno provveduto a controllare in maniera adeguata i quantitativi di pesce prelevato ogni anno dal mare, così come nel mancato allestimento di sistemi di sorveglianza efficaci nell'ambito del trasbordo degli stock ittici. Inoltre, il livello delle sanzioni all'interno dell'Unione europea è, in linea di massima, talmente basso da non rappresentare un deterrente contro le pratiche di pesca illegali. Ciò consente al settore della pesca di considerare le sanzioni imposte un normale costo di funzionamento, rimuovendone totalmente la funzione di deterrente finalizzato al rispetto delle norme della PCP. Le infrazioni alle norme in vigore dovrebbero al contrario comportare sanzioni dissuasive. Per converso, gli Stati membri dotati di sistemi di controllo efficaci potrebbero beneficiare di un accesso preferenziale alle risorse comunitarie e la CE dovrebbe stabilire incentivi finanziari adeguati sulla base di un sistema di ricompense.

Se l'obiettivo principale della PCP è il raggiungimento di un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche, è necessario che gli attuali sistemi di controllo, ispezione e sanzionamento siano sottoposti a un importante processo di rafforzamento. Il fine ultimo del controllo e dell'applicazione della PCP è garantire che le attività di pesca siano realmente sostenibili e che gli operatori del settore non danneggino gli ecosistemi marini attraverso una pesca eccessiva. Senza controlli efficaci risulta impossibile disporre di dati affidabili su catture e sbarchi. La raccolta di dati accurati rappresenta invece un momento essenziale ai fini della valutazione dei pareri scientifici riguardanti la quantità di pesce che in futuro potrà essere pescato senza causare danni ambientali e, quindi, per garantire la salute delle nostre risorse biologiche marine e una possibilità di vita effettiva ed ecocompatibile alle comunità di pescatori, dotate di scarse fonti di sostentamento alternative.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Nel 2010, la Commissione dovrebbe proporre misure legislative vincolanti per la riduzione della capacità di pesca dell'UE.

Motivazione

Uno dei principali motivi dell'attuale sovrasfruttamento è il notevole eccesso di capacità della flotta europea. In effetti, stando alle più recenti stime della Commissione, la flotta avrebbe una capacità eccedentaria superiore al 40%. Fino a quando non saranno istituiti programmi efficaci di riduzione della capacità, nessun sistema di controllo, per quanto rigoroso, riuscirà ad eliminare le frodi. È pertanto indispensabile che la Commissione europea affronti il problema dell'eccessiva capacità di pesca degli Stati membri come condizione preliminare per la creazione di un sistema di controllo efficace.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Un peschereccio di lunghezza complessiva superiore a 10 metri deve avere installato a bordo un dispositivo pienamente funzionante che ne consenta la localizzazione e identificazione automatica da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla sua posizione. Tale dispositivo consente inoltre il rilevamento del peschereccio da parte del centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera. Per i pescherecci di lunghezza complessiva compresa tra 10 e 15 metri, il presente paragrafo si applica a decorrere dal **1° gennaio 2012**.

2. Un peschereccio di lunghezza complessiva superiore a 10 metri deve avere installato a bordo un dispositivo pienamente funzionante che ne consenta la localizzazione e identificazione automatica da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla sua posizione. Tale dispositivo consente inoltre il rilevamento del peschereccio da parte del centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera. Per i pescherecci di lunghezza complessiva compresa tra 10 e 15 metri, il presente paragrafo si applica a decorrere dal **1° gennaio 2010**.

Motivazione

Tale obbligo deve essere coerente con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2010, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1005/2008, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, soprattutto con le disposizioni dell'articolo 3, lettere b, c e k, secondo cui la registrazione, i dati relativi alle catture e il monitoraggio delle attività di pesca nelle zone soggette a restrizioni devono essere sorvegliati via satellite.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1 si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva **compresa fra 15 e 24** metri a decorrere dal **1° luglio 2011, e ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 10 e 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 2012**. I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 1:

Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva **superiore a 10** metri a decorrere dal **1° gennaio 2010**. I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 1:

Motivazione

Tale obbligo deve essere coerente con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2010, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1005/2008, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, soprattutto con le disposizioni dell'articolo 3, lettera b, secondo cui la registrazione e i dati relativi alle catture dovrebbero essere disponibili e trasmessi via satellite.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

4. **Il paragrafo 2** si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva **compresa fra 15 e 24** metri a decorrere dal **1° luglio 2011, e ai pescherecci**

Emendamento

4. Il paragrafo 2 si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva **superiore a 10** metri a decorrere dal **1° gennaio 2010**. I pescherecci comunitari di

comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 10 e 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 2012. I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dall'applicazione del paragrafo 2:

lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dall'applicazione del paragrafo 2:

Motivazione

Per coerenza con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2010, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1005/2008, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e con le disposizioni del presente regolamento di cui agli articoli 9 e 15 riguardanti l'obbligo di trasmissione dei dati sulle catture.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori riconosciuti colpevoli di una grave violazione delle regole della politica comune della pesca non possano beneficiare del Fondo europeo per la pesca, degli accordi di partenariato nel settore della pesca o di altri aiuti pubblici. Le sanzioni di cui al presente capitolo sono accompagnate da altre sanzioni o misure, in particolare la restituzione degli aiuti o dei sussidi pubblici percepiti da imbarcazioni INN durante il relativo periodo di finanziamento.

Motivazione

In linea con l'articolo 45, paragrafo 7, del regolamento 1005/2008 del Consiglio europeo, che prevede come eventuale sanzione l'esclusione temporanea o permanente dagli aiuti pubblici o comunitari, il fatto di subordinare il finanziamento pubblico all'ottemperanza fornirà un incentivo per gli operatori a rispettare le norme della politica comune della pesca e contribuirà a creare condizioni di parità e a garantire che gli aiuti pubblici non siano utilizzati a sostegno di attività illegali. Le imbarcazioni INN non dovrebbero ricevere il

sostegno dei contribuenti e quelle che ne hanno beneficiato durante il periodo di programmazione operativa dovrebbero restituire tali finanziamenti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 85 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le informazioni sui pescherecci e sulle persone in questione sono rese accessibili al pubblico.

Motivazione

Molti Stati membri limitano i dettagli e le informazioni concernenti il numero e il nome dei pescherecci INN nelle loro acque.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione stabilisce indicatori di performance e incentivi finanziari come base di un sistema di ricompensa per gli Stati membri che rispettino pienamente le norme in materia di conservazione, controllo ed esecuzione nell'ambito della politica comune della pesca.

Motivazione

Si potrebbero prevedere misure per premiare gli Stati membri che si sono dotati di sistemi di controllo efficaci, fornendo loro un accesso preferenziale alle risorse. I contributi finanziari comunitari destinati ai programmi di controllo della pesca potrebbero essere impiegati per premiare gli Stati membri che hanno sistemi di controllo efficaci.

PROCEDURA

Titolo	Regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
Riferimenti	COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS)
Commissione competente per il merito	PECH
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 18.12.2008
Relatore per parere Nomina	Roberto Musacchio 10.12.2008
Esame in commissione	22.1.2009
Approvazione	17.2.2009
Esito della votazione finale	+: 45 -: 2 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Maria Berger, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Christa Klaß, Holger Kraemer, Urszula Krupa, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Hartmut Nassauer, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij